


REGISTRATO A NAPOLI - UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO

23/7/13

AL N. 3043

Il Dirigente

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€1,38  
UNO/38  
00004365 00007826 404ERDD1  
00203198 01/07/2013 12:09:33  
4578-00010 65491D1D94495FC5  
IDENTIFICATIVO : 01120032212810



Rep. n. 14417

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI AUDIT DI CUI ALL'ART. 62 DEL REGOLAMENTO (CE) DEL 2006 N. 1083, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO F.E.S.R. (FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE) 2007-2013 E DEL PROGRAMMA OPERATIVO F.S.E. (FONDO SOCIALE EUROPEO) 2007-2013 DELLA REGIONE CAMPANIA. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D. LGS 163/06 - CIG: 51578898A5

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di luglio, nella sede della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, innanzi a me Avv. Maria Cancellieri, Coordinatrice dell'AGC "Affari Generali della Giunta Regionale" nella qualità di Ufficiale Rogante autorizzata alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18 Novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 Maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto delle seguenti delibere della Giunta Regionale del 15/1/2003 n. 2 e del 28/6/2013 n. 215 si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, c.f. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente Controllo di II Livello dell'A.G.C. Ufficio di Piano, dott.ssa Maria Grazia Falciatore, nata a [ ] e domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli, alla via S.



Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù del D.P.G.R. n. 458 dell'8 settembre 2011, del successivo D.P.G.R. n. 101 del 30/4/2013 e della DGR. del 28/6/2013 n. 215;

2) la Società per azioni Reconta Ernst & Young, c.f. n. 00434000584, di seguito denominata Società, nella persona del Dott. Ottaviani Mauro, nato a \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, avente sede in Roma alla via Po n. 32, nella qualità di procuratore speciale della Società ed autorizzato alla stipula del presente contratto in forza dei poteri di rappresentanza conferitigli con scrittura privata autenticata del 14 marzo 2012, rep. n. 5880, racc. n. 3493 a rogito della dott.ssa Prisca Ventura, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, che in copia conforme all'originale si allega al presente contratto.

Verificata dall'A.G.C. Ufficio di Piano la corrispondenza dei dati societari dichiarati dalla Società ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 con la visura storica rilasciata a seguito della consultazione del registro imprese Telemaco n. T 1311291748 del 21/6/2013 (acquisito agli atti dell'AGC Ufficio di Piano al prot. n. 446884 del 24/6/2013) da cui risulta che la Società è iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese dal 19/2/1996 al CF n. 00434000584, PI 00891231003 e REA n. RM-250904.

Verificato, altresì, che come previsto dal Protocollo di legalità tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli, il Dirigente dell'A.G.C. Ufficio di Piano, con nota Prot. 406051 del 6/6/2013 e nota Prot. n. 409129 del 7/6/2013, ha richiesto l'informativa antimafia per la Società all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, per cui la Società, considerata l'urgenza dichiarata con decreto del 2.7.2013 n. 26 dell'AGC Ufficio di Piano, stante il disposto di cui

all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, è comunque ammessa alla firma del presente contratto, sotto la condizione che, in caso di sussistenza di una causa di divieto indicata nel citato decreto legislativo, lo stesso sarà risolto *ipso iure*.

Verificato che l'AGC Ufficio di Piano ha verificato la veridicità della comunicazione antimafia per la Società tramite il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (Si.Ce.Ant) come da atto acquisito dal competente Settore al prot. n. 455684 del 26/6/2013.

Rilevato che, come risulta dal decreto del 2.7.2013 n. 26 del Dirigente dell'A.G.C. Ufficio di Piano, non sussiste l'obbligo di redigere il D.U.V.R.I. poiché gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, stante la natura intellettuale dei servizi oggetto del presente contratto a norma dell'art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.

Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale sono certo, premettono che:

- con decreto n. 20 del 26/11/2009 dell'A.G.C. Ufficio di Piano è stata indetta la gara pubblica avente ad oggetto l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica Specialistica per le attività connesse alle funzioni dell'Autorità di Audit, (di cui all'art. 62 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, nell'ambito del P.O. FESR 2007/2013 e del P.O. FSE 2007/2013 della Regione Campania) ed è stato approvato il relativo bando di gara con annesso disciplinare e capitolato d'oneri, per un importo a base d'asta di €. 2.700.000,00 (duemilionesettecentomila/00), al netto di Iva per un servizio della durata di anni tre;
- il bando di gara, ha previsto la procedura aperta di cui agli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa disciplinata dall'art. 83 del richiamato decreto legislativo;

- che gli atti di gara o loro estratti, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 sono stati pubblicati sulla GUUE del 4/12/2009 n. 234, sulla GURI dell'11/12/2009 n. 146, sul BURC del 14/12/2009 n.75 e su quattro quotidiani;
- che hanno presentato l'offerta tre concorrenti e la gara è stata aggiudicata alla Società (con il punteggio complessivo di 96/100) per €. 2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila/00), oltre Iva;
- nel bando di gara era previsto che oltre all'assistenza al P.O. 2007/2013 la Società doveva fornire il proprio supporto tecnico per il completamento delle verifiche progettuali del precedente programma POR 2000/2006 in modo da poter consentire alla Regione di definire la relazione entro il 31/7/2010 e la rendicontazione finale entro il 30/9/2010, in assenza della quale non sarebbero stati riconosciuti i fondi comunitari del P.O.R. 2000-2006 alla Regione;
- per tale motivo, ed anche in considerazione che non risultavano ricorsi o istanze di chiarimenti in merito agli atti di gara, con decreto n. 14 del 25/5/2010 del Coordinatore dell'Autorità di Audit, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria del servizio e all'affidamento immediato dell'incarico dall'1/6/2010, ai sensi dell' art. 11, commi 9 e 12 del D. Lgs. 163/2006, integrato dalle modifiche di cui alla Direttiva 66/2007 CE;
- con decreto del 29/11/2010 n. 22 del Dirigente di Servizio Controllo di II Livello FSE del Settore Ufficio di Piano dell'A.G.C. Ufficio di Piano è stata aggiudicata definitivamente la gara alla Società;
- con nota del 30/6/2010 n. 5559241, è stato acquisito il parere di



competenza del Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'A.G.C. Avvocatura, i cui rilievi e suggerimenti sono stati integralmente recepiti nello schema di contratto approvato con decreto del 30/11/2010 n. 23 del Dirigente di Servizio Controllo di II Livello FSE del Settore Ufficio di Piano dell'A.G.C. Ufficio di Piano con cui è stato nominato il responsabile per gli adempimenti connessi all'esecuzione del contratto;

- al fine di garantire la continuità funzionale del servizio di cui in oggetto, si è fatto ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii., ricorrendone le condizioni;
- il ricorso a tale procedura è legittimato dalla verifica dei seguenti presupposti previsti per legge, ovvero: a) la conformità dei nuovi servizi al medesimo progetto di base originario; b) la derivazione del primo contratto da procedura aperta; c) la previsione di facoltà nel bando del contratto originario; d) la possibilità del ricorso alla procedura nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale;
- con decreto n. 23 del 27 maggio 2013 del Dirigente Controllo di II Livello dell'A.G.C. Ufficio di Piano si è determinato di acquisire una specifica offerta tecnica dalla Società secondo criteri di continuità funzionale e di omogeneità strutturale dell'attività, rispetto a quella già espletata.
- con il suddetto decreto è stato, altresì, approvato lo schema di richiesta dell'offerta per i servizi in questione alla Società;
- pertanto, con nota Prot. n. 377174 del 28/5/2013 del Dirigente Controllo di II Livello dell'A.G.C. Ufficio di Piano si è inoltrata tale richiesta alla Società;
- con decreto n. 24 del 28 maggio 2013 dell'AGC Ufficio di Piano è stato nominato il Responsabile del Procedimento;

- con nota Prot. 384965 del 30/5/2013 la Società ha presentato l'Offerta Tecnica per lo svolgimento di servizi analoghi a quelli di cui al contratto stipulato in data 20 dicembre 2010, Rep. n. 2182;
- con verbale prot. n. 0384968 del 30 maggio 2013 è stata valutata l'offerta tecnica presentata dalla Società proponente;
- con decreto n. 25 del 3/6/2013 del Dirigente di Controllo di II Livello dell'A.G.C. Ufficio di Piano si è proceduto all'affidamento del servizio nelle more dell'approvazione e della stipula del contratto, acquisita la disponibilità della Società.
- sono state effettuate le pubblicazioni dell'affidamento secondo le modalità di legge;
- con decreto del 26.6.2013 n. 373 dell'Autorità di Gestione FSE- resp. Ob. Operativo n. 1 e del decreto del 1.7.2013 n. 235 dell'Autorità di Gestione FESR- resp. Ob. Operativo 7.1, ai fini della disponibilità delle risorse finanziarie per l'attività di assistenza tecnica esterna necessaria per il controllo di secondo livello, sono state stanziare le somme necessarie, facendo gravare la spesa sugli stanziamenti degli ASSI VII O. O 7.1 PO FESR 2007/2013 e VI O.O. n 1) PO FSE 2007/2013 sui competenti capitoli di spesa (U.P.B).n. 4700 e n. 2823;
- con nota del 20/6/2013 n. 441147 è stato acquisito il parere di competenza dell'A.G.C. Avvocatura sul seguente schema di contratto, i cui rilievi e suggerimenti sono stati integralmente recepiti;
- con decreto del 2.7.2013 n. 26 del Dirigente Controllo di II Livello dell'A.G.C. Ufficio di Piano è stato approvato lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula quanto segue.

#### Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le precedenti premesse che costituiscono patto, nonché parte integrante e sostanziale del presente contratto. Tutta la documentazione, richiamata in premessa, è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti e conservata presso l'A.G.C. Ufficio di Piano. Le parti contraenti, per espressa richiesta, vengono dispensate dalla allegazione della richiamata documentazione al presente contratto.

#### Art. 2 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: a) dal D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 e ss. mm. e ii.; b) dalla L. R. 27/2/2007 n. 3 (relativa alla disciplina dei LL.PP. e dei servizi e delle forniture in Campania); c) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione; d) dal codice civile; e) dalla legislazione statale, regionale e dalle norme di origine comunitaria.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia di obbligazioni e di responsabilità.

#### Art. 3 – Consenso e oggetto.

La Regione affida alla Società che accetta, l'incarico di svolgere il servizio di assistenza tecnica specialistica per le attività connesse alle funzioni dell'Autorità di Audit, di cui all'art. 62 del Regolamento (CE) del 2006 n. 1083, nell'ambito del P.O. FESR 2007/2013 e del P.O. FSE 2007/2013 della Regione Campania, descritto al successivo punto "4" ed all'art. 6 del Capitolato d'oneri e Disciplinare di gara di cui al contratto originario e

precisato nell'Offerta Tecnica di cui alla nota Prot. 2013. 0384965 del 30/05/2013, per lo svolgimento di servizi analoghi a quelli di cui al contratto originario stipulato in data 20 dicembre 2010 , Rep.2182 e consistente nel fornire, con continuità e per tutto il periodo del contratto, un qualificato servizio di assistenza tecnica specialistica per le attività connesse alle funzioni dell'Autorità di Audit.

#### Art. 4 - Descrizione dei servizi

Il servizio che la Società si obbliga a prestare si sostanzia nelle seguenti attività nell'offerta tecnica di ripetizione dei servizi analoghi :

a) supporto specialistico all'aggiornamento della "Strategia di Audit"; b) supporto specialistico all'aggiornamento del Manuale ed agli strumenti dell'Autorità di Audit con particolare riferimento alla metodologia utilizzata; c) alimentazione e gestione del sistema informatico occorrente per lo svolgimento delle attività rientranti nei compiti dell'Autorità di Audit; d) supporto nella verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo posti in essere presso le Autorità di Gestione, le Autorità di Certificazione e negli organismi intermedi coinvolti nell'attuazione dei P.O. FESR ed P.O. FSE; e) supporto attraverso l'esecuzione di specifici audit interni e la redazione della conseguente reportistica; f) supporto nel miglioramento costante della strategia di campionamento, ivi compreso la composizione di check-list per l'Audit sia di sistema sia di operazioni ed assistenza nella selezione del campione di operazioni, nei modi e tempi previsti nella strategia di audit, nonché, nella selezione dei campioni supplementari che si rendessero necessari per il P.O. FESR ed il P.O. FSE; g) supporto nell'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco, da effettuarsi ai sensi



dei Regolamenti (CE) nn.1083 e 1828 del 2006, secondo la tempistica, la metodologia e i criteri stabiliti dall' ADA, compresa ogni conseguente attività di reporting, sia specifica sia aggregata; h) redazione dei documenti "rilevanti" e il supporto all'Autorità di Audit in particolare predisposizione della reportistica richiesta dal Reg. (CE) 1828/2006 - allegati VI, VII ed VIII e di quella ulteriore eventualmente richiesta dalla Commissione Europea o da altri Organismi di Controllo, nonché nella partecipazione ad incontri e riunioni, formali ed informali, con soggetti istituzionali interni ed esterni all'Amministrazione (IGRUE, OLAF, CE, Corte dei Conti, etc, supporto alla predisposizione e redazione dei rapporti annuali di controllo per ciascun programma operativo; i) assistenza tecnica specialistica agli adempimenti propedeutici alla chiusura del Programma PO FSE ed al PO FESR 2007 - 2013.

#### Art. 5 - Durata del contratto.

Le prestazioni del servizio e le attività oggetto del presente contratto hanno avuto inizio il 3/6/2013 per motivi di urgenza legati alla necessità di assicurare la continuità funzionale del servizio di assistenza tecnica specialistica e si concluderanno il 30 maggio 2016, con la presentazione del rapporto finale dell'attività svolta e della rendicontazione dei costi entro tale ultima data, fatto salvo, per la Regione, l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale senza alcun obbligo di motivazione.

Pertanto, l'efficacia del presente contratto è da intendersi anticipata (rispetto all'effettiva sottoscrizione dello stesso) ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D. Lgs. 163/2006.



diritto senza alcuna necessità di disdetta.

#### Art. 6 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto.

La Società si obbliga ad eseguire le attività previste dall'incarico, rispettando le specifiche tecniche indicate in sede di Offerta tecnica per lo svolgimento dei servizi analoghi ex art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii., nell'osservanza delle seguenti prescrizioni: il servizio sarà svolto nel territorio della Regione e con riferimento al quadro normativo delineato dai Regolamenti CE del 2006 nn. 1083 e 1828 e succ. mod. ed integr. nonché dalla Strategia di Audit di cui al decreto del n. 2 del 30/1/2012 dell'Autorità di Audit, dal manuale delle procedure dell'Autorità di Audit e dai documenti predisposti dall'Organo nazionale di riferimento per i controlli (I.G.R.U.E.).

La Società svolgerà il servizio di supporto ed assistenza tecnica, instaurando con l'Autorità di Audit uno stretto legame comunicativo ed informativo utilizzando dispositivi di raccordo, comunicazione e collaborazione basati su:

- a) condivisione della pianificazione operativa delle attività e presentazione periodica degli stati di avanzamento dei lavori;
- b) riunioni periodiche (almeno mensili e comunque ogni qualvolta si ritenessero necessarie) delle strutture di governo del progetto;
- c) riunioni periodiche (settimanali o al verificarsi di esigenze specifiche) con le strutture operative dell'Autorità di Audit per illustrare e verificare l'andamento delle attività, il rispetto delle relative tempistiche e gli esiti dei controlli svolti e l'eventuale ripianificazione e rimodulazione degli interventi;
- d) assistenza all'Autorità di Audit, Ufficio di Piano, in occasione di incontri con le Autorità di controllo comunitarie o nella predisposizione di relazioni e note di chiarimento e di risposta a specifiche

impegnate nei controlli quelle eventualmente messe a disposizione dall'Ufficio di Piano.

Durante l'espletamento del servizio saranno rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché in materia di condizioni del lavoro.

#### Art. 7 – Subappalto.

Conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, in considerazione del contenuto specialistico delle attività previste dall'art. 9 lettera "c" del Capitolato di Oneri e dall' Offerta tecnica di cui alla nota Prot. 384965 del 30 maggio 2013 alla lettera "A", e precisamente per l' alimentazione e gestione del sistema informatico occorrente per lo svolgimento delle attività rientranti nei compiti dell'Autorità di Audit, le parti precisano che la Società si avvarrà della collaborazione in subappalto della S.p.A. Engineering Ingegneria Informatica, nei limiti previsti dall'Offerta tecnica.

La Società, a tal fine, ha stipulato regolare contratto di subappalto nel termine previsto dal Disciplinare e dall'Offerta tecnica suddetta, condizionato all'approvazione avvenuta con nota del 21/6/2013 prot. n. 0446068.

#### Art. 8 - Gruppo di lavoro.

La Società si obbliga ad utilizzare il Gruppo di Lavoro dichiarato nell'Offerta Tecnica di cui alla nota Prot. n. 384965 del 30 maggio 2013 garantendo la disponibilità delle risorse professionali individuate.

L'eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata al formale assenso da parte della Regione A.G.C. Ufficio di Piano; anche a causa di forza maggiore, a seguito di specifica e motivata richiesta e previo esame di

La documentazione di cui al secondo comma del presente articolo dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro, originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

Art. 9 - (Corrispettivi e pagamenti)

Il corrispettivo del servizio è di €. 2.409.960,00 (duemilioni quattrocento novemilanovecentosessanta/00), oltre Iva, con il quale la Società s'intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Il suddetto importo è da liquidarsi secondo la cadenza temporale di seguito indicata e comunque non prima che pervengano la occorrente documentazione antimafia cui all'artt. 90 e ss. del d. lgs. 159/2011:

- 1) il 10% dell'importo contrattuale, oltre Iva, a titolo di anticipazione, entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio e, comunque, successivamente alla data di stipula del contratto, su presentazione di regolare fattura;
- 2) l'80% dello stesso importo, oltre Iva, sarà pagato in rate con cadenza semestrale posticipata, previa presentazione della documentazione eventualmente necessaria ai sensi della normativa vigente, nonché della relativa fattura e della relazione sull'attività svolta nel semestre, con allegate le dichiarazioni di regolarità delle prestazioni rese, rilasciate dai Dirigenti dei Servizi FESR e FSE dell'A.G.C. Ufficio di Piano;
- 3) il 10% del corrispettivo contrattuale, a saldo, entro trenta giorni dalla verifica finale effettuata dalla Regione.

di ritorno, presso l'Ufficio di Piano della Regione, Autorità di Audit, Centro Direzionale Isola C3, che provvederà, successivamente alla verifica della regolare e corretta esecuzione del servizio, da parte del Direttore dell'esecuzione, entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, alle liquidazioni dovute.

Le fatture non regolari, ai fini fiscali, si intendono non presentate e non ricevute.

Il pagamento delle somme di cui sopra sarà compiuto dalla Regione mediante accredito sul c/c bancario dedicato ed indicato per iscritto dalla Società.


#### Art. 10 - Cauzione

La Regione dà atto che la Società ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fideiussoria del 17/6/2013 n. 2014282 stipulata con Coface (Agenzia di Roma/067) per un importo di €. 240.996,00 (duecentoquarantamilanovecentonovantasei/00), pari al 10% del corrispettivo specificato all'art. 9 del presente contratto.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 c.c., il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, la rinuncia al beneficio ex art. 1945 c.c., ed ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per danni che essa abbia subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della



Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa.

In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione risolverà di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

#### Art. 11 – Risoluzione.

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del c.c., il contratto s'intenderà risolto qualora la Società si trovi nelle seguenti condizioni: a) per scioglimento, cessazione o fallimento; b) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso; c) per frode di cui si sia reso colpevole; d) per cessione ad altri soggetti, degli obblighi contrattuali, senza espressa autorizzazione della Regione; e) intervenuta incompatibilità tra le parti contrattuali.

La Regione, tramite l'A.G.C. Ufficio di Piano, si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto in caso di adempimenti irregolari, inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere entro dieci giorni.

Resta convenuto, altresì, che in caso di risoluzione la Regione si riserva il

danni diretti e indiretti, oltre alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno della Società inadempiente.

Art.12 - Clausola risolutiva espressa.

La Regione ha facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., di risolvere il contratto di diritto nel caso in cui la Società: a) sia incorsa in gravi e reiterate inadempienze che abbiano comportato l'irrogazione di penali superiore al 10% del corrispettivo, nell'arco temporale di 12 mesi; b) abbia discrezionalmente ridotto o sostituito senza autorizzazione il personale indicato nell'offerta; c) abbia unilateralmente modificato, o ridotto i giorni di lavoro, o l'orario di servizio giornaliero stabilito con l'Autorità di Audit del personale a tempo pieno costituente il gruppo di lavoro operante c/o l'Ufficio di Piano della Regione; d) sospenda il servizio per oltre tre giorni, eccetto che per cause di provata forza maggiore.

Al verificarsi di tali inadempimenti, è facoltà della Regione procedere all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione giudiziaria concessa a tutela dei propri interessi.

Saranno inoltre a carico della Società tutte le spese che la Regione dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara.

In caso di risoluzione del contratto per colpa della Società, la Regione si riserva il diritto di eseguire in danno i servizi di cui al contratto de quo, con addebito alla Società della maggior spesa sostenuta.

Art. 13 - Recesso unilaterale.

senza obbligo di motivazione, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi alla Società per iscritto.

Dalla data di efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo contrattuale e calcolato su base temporale.

La Società rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni altro ulteriore compenso o indennizzo.

#### Art. 14 - Penali

Qualora i risultati del servizio espletato siano giudicati non soddisfacenti, la Società è tenuta a provvedere agli adeguamenti necessari.

Nell'ipotesi in cui la Società non provveda, saranno applicate le penali previste nel presente articolo, con eventuale riserva della Regione di avvalersi di altro soggetto, in danno alla Società.

Nel caso di attività che dovranno concludersi entro data certa, in attuazione di quanto previsto dai regolamenti di gestione dei fondi strutturali o nell'ambito dei Programmi Operativi o di disposizioni dell'Autorità di Audit o in relazione a scadenze individuate dalla Regione, si applicherà, una penale pari a €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Invece, nel caso di attività ripetitive o non caratterizzate da scadenze prestabilite, il livello di servizio offerto sarà considerato ugualmente





ponga in essere azioni correttive atte a ristabilire la continuità e l'efficienza del servizio.

Nel caso in cui la Società non ponga in essere le attività correttive di cui al precedente comma, per i ritardi non giustificati, la Regione tramite l'A.G.C. Ufficio di Piano, applicherà, previa contestazione alla Società, una penale pari a €. 2.000,00 (duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione delle penali avverrà previa contestazione scritta da parte del Dirigente dell'A.G.C. Ufficio di Piano alla Società entro il termine di 10 giorni dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni, da inviare all'Ufficio di Piano, Centro Direzionale Isola C/3, nel termine massimo di tre giorni dalla contestazione stessa.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute soddisfacenti, saranno applicate alla Società le penali sopra indicate.

Nel caso in cui la Società sia incorsa in gravi e reiterate inadempienze che abbiano comportato l'irrogazione di penali superiore al 10% del corrispettivo, nell'arco temporale di 12 mesi, si procederà alla risoluzione del contratto di diritto.

Il pagamento delle penali, non pregiudicherà, in ogni caso, il diritto da parte della Regione, tramite l'Ufficio di Piano ad ottenere il risarcimento di eventuali ed ulteriori danni.

Art. 15 - Clausola di manleva.

La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione



delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il personale impiegato dalla Società non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

#### Art. 16 - Obblighi sociali.

La Società si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché, ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

#### Art. 17 - Vigilanza e controllo.

La Regione tramite l'A.G.C. Ufficio di piano, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti a mezzo di propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività in oggetto è affidata all'Autorità di Audit P.O. 2007/2013.

#### Art. 18 - Obbligo di riservatezza.

notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti, con l'obbligo della Società di informarne preventivamente la Regione.

#### Art. 19 - Deroga alla competenza territoriale.

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale.

Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2 del c. p. c. ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

#### Art. 20 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli l'1/8/2007, e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, le parti contraenti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte.

#### Art. 21 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

La Società, a pena di nullità assoluta del presente contratto, in adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, e pertanto si obbliga a comunicare all'A.G.C Ufficio di Piano gli estremi

finanziari scaturenti dal presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto.

La Società si obbliga altresì a comunicare ogni variazione riguardante i dati trasmessi, pena la nullità del contratto.

Le parti contraenti danno atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina il recesso di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, L. 13/8/2010 n. 136.

Le parti contraenti danno atto che l'inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria determina la risoluzione contrattuale.

La Società che ha notizia dell'inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a darne immediata comunicazione all'A.G.C. Ufficio di Piano.

#### Art. 22 – Direttore dell'esecuzione del contratto.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 299 del DPR n. 207/2010, la Regione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'art. 300 del citato DPR. Nel corso dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, il Direttore, così come stabilito dall'art. 301 del citato DPR, provvede: a) al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Regione; b) assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti



NOTAIO PRISCA VENTURA

Via Cosimo del Fante, 3 - 20122 Milano

Repertorio n. 5.880

Raccolta n. 3.493

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto:

CARENA PIETRO nato a \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica a Milano in Via della Chiusa n. 2, codice fiscale \_\_\_\_\_

nella sua qualità di Consigliere Delegato e legale rappresentante della società:

"RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A." con sede a Roma in via Po n. 32, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00434000584, partita I.V.A. 00891231003, iscritta al R.E.A. di Roma al numero RM-250904, società di nazionalità italiana,

munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23 febbraio 2012,

con la presente costituisce e nomina procuratore speciale della suddetta società il signor:

OTTAVIANI MAURO nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato a Milano in Via della Chiusa n. 2, codice fiscale \_\_\_\_\_

affinchè

in nome e per conto della società "RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.", abbia a:

- rappresentare la Società ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento indette da privati così come nel caso di appalti pubblici di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i. indette da qualsiasi ente o società appaltante o ente aggiudicatore con sede in Italia, nonchè ai fini della stipula ed esecuzione dei contratti conseguenti a tali procedure e dell'eventuale tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti e degli interessi della Società inerenti o comunque relativi a tali procedure e contratti. A tali fini, compiere tutti gli atti e le operazioni necessari o utili, tra cui si elencano in via indicativa e non esaustiva:

1. costituire consorzi, società consortili, raggruppamenti temporanei di imprese, GEIE al fine di partecipare alle procedure di affidamento nonché stipulare i relativi atti preliminari e propedeutici, così come ricorrere all'avvalimento;
2. presentare domande di partecipazione e offerte, richiedere e fornire ogni necessario documento o informazione, chiedere, ottenere e presentare le garanzie richieste a corredo delle stesse offerte, presentare, quando permesse, varianti progettuali in sede di offerta, effettuare e ricevere comunicazioni, fornire le giustificazioni e precisazioni richieste in caso di verifica delle offerte anormalmente basse, richiedere l'accesso agli atti, il tutto in conformità alla normativa vigente;
3. in caso di aggiudicazione, stipulare i relativi contratti, affidare, ove permesso, prestazioni in sub-appalto, chiedere,


Registrato presso  
l'Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Milano 3

il 16/03/2012

al n° 5489

serie 1T

esatti euro 163,00



ottenere e presentare cauzione definitiva, effettuare collaudi, presentare varianti in corso di esecuzione del contratto, ricevere ed effettuare pagamenti, recedere dal contratto o risolverlo ai sensi di legge;

4. agire, intervenire e resistere in giudizio al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi della Società avanti all'autorità giurisdizionale amministrativa, all'autorità giudiziaria ordinaria o ad arbitri in ogni stato e grado e a questo scopo, tra l'altro, nominare difensori con ogni più ampio potere di legge, eleggere domicilio, rendere l'interrogatorio libero e formale, deferire e riferire giuramento decisorio, transigere, conciliare, rinunciare agli atti e alle azioni ed accettare rinunce agli atti e alle azioni, concludere accordi bonari, ricevere somme e quietanzare.

Il tutto con promessa sin da ora di rato e valido sotto gli obblighi di legge e con espresso esonero per i terzi in genere da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

\*\*\*\*

Il sottoscritto richiede che la presente scrittura privata rimanga permanentemente depositata negli atti del Notaio che ne autenticcherà la firma.

Letto e confermato.

Milano 14 marzo 2012.

F.to Pietro Carena

Repertorio n. 5.880

Raccolta n. 3.493

Certifico io sottoscritta dottoressa Prisca Ventura, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:

**CARENA PIETRO** nato a            il            domiciliato per la carica a Milano in Via della Chiusa n. 2, nella sua qualità di Consigliere Delegato e legale rappresentante della società:

**"RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A."** con sede a Roma in via Po n. 32,

della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certa, ha qui sopra apposto la sua firma alla mia presenza, dopo lettura effettuata da me notaio, in calce alla scrittura che precede, alle ore undici e minuti cinquanta.

Milano, Via Fernanda Wittgens n. 6,  
quattordici marzo duemiladodici.

F.to Prisca Ventura notaio - L.T.

Copia conforme all'originale in n. 2 facciate.

Milano, 20 maggio 2013.

